



Ministero delle Risorse  
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche  
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Divisione Ufficio Produzioni Vegetali

Prot. N. 395551 Posix. \_\_\_\_\_

OGGETTO: utilizzo della denominazione  
varietale per le specie  
prive di registro.

*BIANCHI  
ZECCHINELLI*

Roma, 6 MAG. 1996 19 \_\_\_\_\_

*Al* A.I.S.  
Piazza della Costituzione, 8  
(Palazzo degli Affari)  
40128 Bologna

e p.c. Ispettorato Centrale  
Repressione Frodi  
S E D E

Ente Nazionale Sementi  
Elette  
Via F. Wittgens, 4  
20123 Milano

Assoseme  
Via della Zecca, 1  
40123 Bologna

AS.SE.ME.  
Casella postale aperta  
94010 Pergusa (Enna)

Confederazione Generale  
Industrie Italiane  
Associazione degli  
Industriali di Capitanata  
Via Valentini Vista Franco, 1  
71100 Foggia

Confederazione Nazionale  
dei Coltivatori Diretti  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 Roma

Confederazione Generale  
dell'Agricoltura Italiana  
Corso V. Emanuele, 101  
00166 Roma

Confederazione Italiana  
Agricoltori  
Via M. Fortuny, 20  
00196 Roma

Confederazione  
Cooperative Italiane  
Borgo S. Spirito, 78  
00193 Roma

.../...

ENSE -SEGRETERIA  
00699 | 14 V 96  
POSTA IN ARRIVO



Ministero delle Risorse  
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche  
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Divisione \_\_\_\_\_

Prot. N. 39577 Posix. \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Al Lega Nazionale delle  
Cooperative e Mutue  
Via A. Guattani, 9  
00161 Roma

Associazione Generale  
Cooperative Agricole  
Via Tirso, 26  
00198 Roma

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 2 -

Si fa riferimento alla nota n.1643/MN.ec, del 29 dicembre 1995, con la quale codesta Associazione chiede un chiarimento ufficiale circa la possibilità di menzionare sul "cartellino del produttore" di sementi di basilico (*Ocimum basilicum* L.) una determinata denominazione varietale.

Al riguardo occorre considerare che per il basilico, come del resto anche per altre specie ortive non elencate nell'allegato n.3 della legge 20 aprile 1976, n.195, l'istituzione dei registri di varietà non è obbligatoria.

Le sementi di basilico, in mancanza del relativo registro, sono pertanto identificate come categoria "commerciale" secondo quanto disposto dall'art.7 della legge 25 novembre 1971, n.1096.

Nei requisiti minimi previsti per la commercializzazione di detta categoria, di cui all'allegato 6, II, A), punto II, del D.P.R. 1065/73, non è prescritto che le sementi debbano presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

Le sementi appartenenti alle specie per le quali non è stato istituito il registro possono perciò essere commercializzate senza che sul cartellino sia indicata la denominazione della varietà. L'identità della specie e la rispondenza alle condizioni dell'allegato 6, sopra citato, possono comunque essere ufficialmente certificate sulla base di quanto stabilito all'art.11 del D.P.R. 1065/73.

L'indicazione della denominazione della varietà è altresì possibile, fermo restando che le caratteristiche di identità e purezza varietale non sono, e non possono essere, ufficialmente certificate. Di tali caratteristiche ne risponde interamente, nei confronti dell'utilizzatore, il responsabile dell'apposizione del cartellino.

IL DIRETTORE GENERALE

*D. G. G.*

DS//

*B*